



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n. | |

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività abusiva posta in essere tramite il sito internet romi-
assicurazioni.com.

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

-
- a) *omissis* , la società *omissis* ha segnalato all'IVASS l'esistenza del sito internet romi-assicurazioni.com attraverso il quale verrebbe svolta attività assicurativa abusiva;
- b) dalle verifiche eseguite è emerso che il sito fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e che non presenta elementi informativi che lo rendano riconducibile in modo univoco ad alcun intermediario iscritto nel RUI;
- c) considerata la parziale omonimia del sito con la denominazione sociale dell'intermediario *omissis* , intermediario iscritto nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) *omissis* è stato chiesto all'intermediario di riconoscere/disconoscere la proprietà del sito;
- d) *omissis* , con lettera trasmessa all'IVASS, la predetta agenzia assicurativa ha disconosciuto la proprietà del dominio precisando di non servirsi di alcun sito internet per la propria attività;
- e) il sito internet romi-assicurazioni.com non risulta essere censito nella lista dei domini internet appartenenti ai soggetti iscritti nel RUI, pubblicata sul sito dell'IVASS;
- f) attraverso la consultazione del portale whois.domaintools.com è stata individuata in GoDaddy.com, LLC la società che ha fornito il dominio internet (*Registrar*), mentre la persona che ha registrato il sito (*Registrant*) è risultata ignota;
- g) *omissis* , l'IVASS ha trasmesso richiesta di informazioni al *Registrar*, chiedendo di fornire, entro 3 giorni, ogni indicazione utile in merito al sito, al soggetto che risulta aver registrato il dominio internet ovvero essere l'intestatario del dominio internet;
- h) *omissis* , il *Registrar* ha suggerito di accedere al sito (<https://www.godaddy.com/help/request-for->

disclosure-of-non-public-registrant-data-27915) per ottenere le informazioni richieste; a seguito di questo ulteriore contatto, tramite la compilazione e l'invio di un *form*, il *Registrar* ha fornito una risposta formale che non ha consentito di acquisire informazioni sul *Registrant* o sul titolare del dominio *omissis* ; pertanto non risulta verificabile la riconducibilità del sito ad alcun soggetto individuato;

i) il sito internet romi-assicurazioni.com risulta alla data odierna ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che il sito internet romi-assicurazioni.com non è riconducibile ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non è legittimato alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per

omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art.144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite il sito romi-assicurazioni.com.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
RICCARDO CESARI

|